



Università degli Studi di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**
(art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, D.Lgs. n. 163/06)

(Emanato con D.R. n. 1723 del 30 Luglio 2015)

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Normativa di riferimento e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, commi *7-bis*, *7-ter*, *7-quater* del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (di seguito denominato Codice).
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività, nonché all'esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti ai soggetti di cui all'art. 7 del presente regolamento, per le attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici così come definiti all'art. 3, comma 8 del Codice. Gli incentivi sono altresì riconosciuti per le progettazioni di eventuali perizie di variante e suppletive, nei soli casi previsti dall'art.132, lettere a), b), c), d) del Codice.
2. In caso di appalti misti, così come definiti all'art. 14 del Codice, l'incentivo è corrisposto per la quota relativa ai lavori e per il corrispondente importo.
3. Gli incentivi non trovano applicazione relativamente alle attività manutentive.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono approvati dall'Amministrazione e riguardano interventi previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - "*Codice*" il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
 - "*Fondo per l'innovazione*", la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini;
 - "*Fondo per la progettazione interna*", la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, destinata all'incentivazione e valorizzazione economica dei contributi professionali forniti dal Responsabile Unico del Procedimento, dai Progettisti, dai Tecnici e Collaboratori qualificati;
 - "*Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)*", il dipendente dell'Ente nominato, ai sensi dell'art. 10 del Codice, per presidiare le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
 - "*Progettisti*" i soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. I

“Progettisti” sottoscrivono gli elaborati finali predisposti direttamente e/o dai propri collaboratori qualificati;

- “*Tecnici qualificati*” i soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di direzione lavori, del coordinamento sicurezza in progettazione ed in esecuzione, del collaudo;
- “*Collaboratori qualificati*” i soggetti che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate al Responsabile Unico del Procedimento ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. I “Collaboratori qualificati” sono responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti. Siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente.

Art. 4 - Costituzione e accantonamento del fondo

1. Il fondo per la progettazione e l’innovazione, di cui all'articolo 93, comma 7-*bis*, del Codice, è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza e costo della manodopera) al netto dell'I.V.A..
2. L’importo del fondo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione (Irap, oneri previdenziali ed assistenziali, ecc.).
3. L'importo del fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
4. Ai fini del calcolo del fondo l’importo delle varianti disposte in corso d’opera dovrà essere considerato al lordo del ribasso offerto.
5. Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo devono essere previste alla voce “fondo per incentivi” delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell’opera.

Art. 5 - Percentuale effettiva per la determinazione del fondo

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, la percentuale effettiva per la determinazione dell’ammontare del fondo verrà calcolata applicando un coefficiente correttivo “C” al valore massimo del 2% di cui all’articolo precedente. Tale coefficiente tiene conto della complessità e della tipologia dell’opera da realizzare secondo i seguenti valori:

TIPOLOGIA DELL’OPERA	COEFFICIENTE C
Progetto di speciale complessità architettonica e/o impiantistica - art. 3, comma 1, lett. l, D.P.R. n. 207/2010	1,00
Progetto integrale e coordinato ex art. 3, c. 1, lett. m, D.P.R. n.207/10	1,00
Progetto riguardante immobili soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n.	1,00

42/04	
Progetto relativo a sole opere edili ed affini	0,90
Progetto relativo a sole opere impiantistiche	0,90
Progetto di costruzioni stradali semplici, segnaletica e illuminazione pubblica	0,80
Progetto di opere di arredo urbano e sistemazioni ambientali a verde	0,70

2. L'atto di conferimento dell'incarico di cui all'art. 7 del presente regolamento, dovrà riportare l'indicazione del coefficiente applicabile a ciascun intervento.

Art. 6 – Composizione del fondo

1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione è così suddiviso:
 - 80% da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
 - 20% da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 7 - Conferimento degli incarichi

1. L'affidamento degli incarichi di cui all'art. 93, comma 7-ter, del Codice è effettuato, su proposta del Responsabile dell'Unità Speciale dei Servizi Tecnici, con provvedimento del Direttore Generale.
2. Con le stesse modalità del conferimento, gli incarichi possono essere modificati o revocati in tutto in parte. Il provvedimento di revoca stabilisce l'attribuzione dell'incentivo per le attività che il soggetto abbia svolto nel frattempo.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti, le relative mansioni attribuite nonché i termini entro cui devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto e fasi attuative degli interventi.
4. Partecipano alla ripartizione della quota del fondo le seguenti figure appartenenti all'Unità Speciale dei Servizi Tecnici:
 - a. il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del Codice;
 - b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmandone i relativi elaborati;
 - c. i Coordinatori per la Sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/08;

- d. gli incaricati dell'Ufficio della Direzione Lavori di cui agli artt. 119 e 130 del Codice;
 - e. il personale incaricato delle operazioni di Collaudo tecnico amministrativo ai sensi degli artt. 120 e 141 del Codice;
 - f. il personale che fornisce supporto tecnico al Responsabile Unico del Procedimento o agli incaricati della progettazione;
 - g. il personale che fornisce supporto al Responsabile Unico del Procedimento e cura la gestione amministrativa e contabile delle procedure per la realizzazione di lavori pubblici.
5. Non sono soggette a incentivazione le spese previste per indagini geologiche, geotecniche e sismiche. Danno invece luogo a incentivazione gli elaborati specialistici progettuali che, partendo dai risultati determinati da tali prove, definiscono l'opera.
 6. Al personale interno con contratto a tempo determinato non potranno essere affidati incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo. Al personale assunto a tempo determinato potranno essere comunque affidati incarichi di supporto alla redazione di elaborati progettuali e di assistenza alla Direzione Lavori.
 7. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione per le quote di relativa competenza.
 8. Non partecipa alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
 9. Qualora ritenuto necessario, potranno essere anche inserite figure professionali specialistiche dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altri uffici, al fine di affrontare problematiche specifiche connesse con la realizzazione del lavoro pubblico.

Art. 8 - Ripartizione della quota del fondo relativa alla progettazione

1. Le percentuali della quota del fondo da attribuire a ciascun soggetto incaricato sono individuate all'interno dell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Ciascun incarico potrà essere assegnato a uno o più dipendenti in ragione della complessità del lavoro da realizzare, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto. Nel caso in cui il medesimo incarico sia affidato a più soggetti le quote derivanti dall'applicazione delle percentuali relative alle singole prestazioni di cui all'allegato 1 dovranno essere suddivise in parti uguali, o in funzione della quota di partecipazione/responsabilità, tra gli stessi soggetti incaricati (ad esempio: coprogettazione).
3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, le relative quote, determinate ai sensi dell'allegato 1 del presente regolamento, non verranno corrisposte e costituiranno economia di spesa.

4. Al singolo dipendente non potranno essere corrisposte somme, anche da diverse Amministrazioni, per un importo superiore al 50% dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art.9 - Liquidazione della quota del fondo relativa alla progettazione

1. La liquidazione della quota del fondo relativa alle progettazioni è disposta dal Direttore Generale. Il prospetto di liquidazione sarà predisposto e sottoscritto dal Responsabile dell'Unità Speciale dei Servizi Tecnici e, per accettazione, dai soggetti destinatari dell'incentivo e dovrà contenere:
- per ciascun intervento, la percentuale per l'effettiva determinazione del fondo;
 - l'importo da corrispondere a ciascun soggetto incaricato;
 - l'ammontare della quota da attribuire al fondo da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 10 - Modalità e termini di liquidazione della quota del fondo relativa alla progettazione

1. La liquidazione è disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

INCARICO	CONDIZIONE PER LA LIQUIDAZIONE
Responsabile Unico del Procedimento	- 50% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto - 50% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo
Progettazione	- 100% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto
Direzione Lavori	- 100% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo
Collaudo	- 100% della quota spettante all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
Supporto amministrativo e contabile	- 80% della quota spettante alla sottoscrizione del contratto di appalto - 20% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL (in misura a esso proporzionale) fino ad avvenuto collaudo

Art.11 - Termini per le prestazioni

1. Gli incarichi di progettazione dovranno essere svolti entro i termini indicati dal Responsabile del Procedimento all'interno del Documento Preliminare alla Progettazione di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 207/2010 e/o del provvedimento di conferimento d'incarico di cui all'art. 7 del presente regolamento.

2. I termini relativi all'incarico di direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, aumentato dei tempi necessari per la redazione dello stato finale.
3. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dall'art. 141 del Codice e dalle relative norme regolamentari ovvero dalle specifiche discipline dei contratti di appalto.

Art. 12 - Riduzione del fondo

1. Qualora durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorgesse la necessità di apportare varianti in corso d'opera per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice e qualora tali varianti comportassero un incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 207/10 depurato del ribasso d'asta offerto, gli importi del fondo relativi alla progettazione saranno ridotti proporzionalmente assegnando una riduzione del 100% a incrementi pari o superiori al venti per cento.
2. In sede di redazione del prospetto di liquidazione della quota del fondo, il responsabile dell'Unità Speciale dei Servizi Tecnici verificherà il rispetto dei termini entro i quali sono stati conclusi gli incarichi indicando gli eventuali provvedimenti di riduzione o revoca delle quote del fondo nel caso di grave ritardo attribuibile esclusivamente all'incaricato.
3. Le disposizioni contenute all'interno del presente articolo non si applicano nel caso in cui le problematiche che hanno influito sull'andamento dei lavori siano attribuibili a prestazioni svolte da professionisti esterni.

Art. 13 - Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice, l'Amministrazione provvederà a stipulare, per il personale incaricato della progettazione posta a base di gara, la garanzia assicurativa prevista dall'art. 111 del Codice. Tale assicurazione dovrà essere disposta a far data dall'approvazione dei suddetti livelli di progettazione e dovrà durare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche svolte.
2. L'Amministrazione provvederà inoltre a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura della responsabilità civile e professionale relativamente agli incarichi di Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, assistenti della Direzione dei Lavori, Collaudatore, Responsabile dei Lavori in materia di sicurezza, Coordinatore della Sicurezza nonché di altra mansione tecnica legata all'esecuzione di lavori pubblici.
3. È inoltre a carico dell'Amministrazione la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve

sopportare per le varianti di cui all'art.132, comma 1, lettera e), del Codice resesi necessarie in corso di esecuzione.

4. Qualora l'Amministrazione disponga di procedere alla validazione del progetto, di cui all'art. 112 del Codice, mediante personale interno, la stessa provvederà, ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo citato, a stipulare, a proprio carico, una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica.
5. Ai sensi dell'art. 92, comma 7-*bis*, del Codice, le spese di cui al presente articolo relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici dovranno essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento.
6. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente.

Art. 14 - Contrattazione decentrata

1. Il presente regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata nella seduta del 20/07/2015.

Art. 15 - Precedenti disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina in data 27/07/2000.

Art. 16 - Disposizioni transitorie

1. Per gli incarichi affidati prima del 19/08/2014 (entrata in vigore del decreto di conversione in Legge del D.L. n. 90/14), l'ammontare complessivo della quota incentivante da ripartire tra gli incaricati sarà determinato applicando la percentuale di cui all'art. 92, comma 5, del Codice. Si applicheranno inoltre le percentuali di ripartizione di cui al regolamento di Ateneo vigente alla data di conferimento dell'incarico.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento l'attribuzione degli incarichi potrà essere attestata a posteriori dal Responsabile dell'Unità Speciale dei Servizi Tecnici. Per tali incarichi l'ammontare complessivo della quota incentivante da ripartire tra gli incaricati sarà determinato applicando la percentuale di cui all'art. 93, comma 7-*ter*, del Codice.
3. Si applicheranno inoltre le percentuali di ripartizione di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

ALLEGATO 1
PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEL FONDO RIFERITA ALLA
PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Tabella 1.1 - Ripartizione del fondo incentivante

1. Responsabile Unico del Procedimento	20,00%
2. Progetto preliminare	6,00%
3. Progetto definitivo	10,00%
4. Progetto esecutivo	12,00%
5. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	3,00%
6. Direzione dei Lavori	32,00%
7. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	6,00%
8. Collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione	6,00%
9. Supporto amministrativo e contabile	5,00%
totale	100,00%

Fermo restando quanto stabilito alla tabella 1.2:

- nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento disponga, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 96, comma 3, del Codice, di accorpate più fasi di progettazione, si provvederà a sommare le relative singole aliquote specificate nella tabella sopra riportata;
- l'emissione del certificato di regolare esecuzione è compensato con la percentuale spettante alla direzione dei lavori.

Tabella 1.2 - Casi particolari di variazione delle percentuali di ripartizione del fondo incentivante

Nel caso in cui una o più fasi della progettazione vengano affidate esternamente le percentuali di cui alla tabella 1.1 verranno così variate (i progressivi fanno riferimento alla tabella 1.1):

1. Responsabile Unico del Procedimento	<i>25,00%</i>
9. Supporto amministrativo e contabile	<i>7,00%</i>

Nel caso in cui il progetto preliminare o quello definitivo vengano posti a base di gara o vengano utilizzati per affidare esternamente le successive fasi di progettazione, alla luce degli ulteriori elaborati da prodursi ai sensi degli artt. 17 e 24, comma 3, del D.P.R. n. 207/10, le percentuali di cui alla tabella 1.1 verranno così variate (i progressivi fanno riferimento alla tabella 1.1):

<i>2. Progetto preliminare</i>	
	10,00%

<i>3. Progetto definitivo</i>	
	15,00%

Nel caso in cui l'ufficio di Direzione dei Lavori sia costituito da una pluralità di professionisti, la percentuale di cui al punto 6. della tabella 1.1, verrà così ripartita:

6.1 Direttore dei lavori	il 50% dell'importo complessivo delle opere
6.2 Direttore operativo delle opere edili	il 45% rapportato all'importo delle opere edili
6.3 Direttore operativo delle opere impiantistiche	il 45% rapportato all'importo delle opere impiantistiche
6.4 Direttore operativo delle opere strutturali	il 45% rapportato all'importo delle opere strutturali
6.5 Ispettore di cantiere	il 5 % dell'importo complessivo dei lavori

Le restanti percentuali riportate all'interno della tabella 1.1 rimangono invariate.